


**SI.A.MI.CO.**

**SINDACATO AUTONOMO DEI MILITARI IN CONGEDO**  
*senza vincoli di servizio*



**STATUTO**

**MARZO 2019**





SI.A.MI.CO

STATUTO

## INDICE

<i>Introduzione dei Fondatori</i> .....	pag. 5
---	--------

### PARTE PRIMA ISTITUZIONEDI SI.A.MI.CO.

Art. 1 (Denominazione) .....	pag. 6
Art. 2 (Logo) .....	pag. 7
Art. 3 (Sede) .....	pag. 8
Art. 4 (Durata) .....	pag. 8

### PARTE SECONDA SCOPI, FINALITÀ, ATTIVITÀ

Art. 5 (Scopi e finalità) .....	pag. 9
Art. 6 (Attività) .....	pag. 10

### PARTE TERZA ISCRIZIONI

Art. 7 (Iscritti) .....	pag. 12
Art. 8 (Iscrizioni) .....	pag. 14
Art. 9 (Seconda affiliazione) .....	pag. 14
Art. 10 (Scioglimento del rapporto associativo con l'iscritto) .....	pag. 15
Art. 11 (Sanzioni disciplinari) .....	pag. 15

### PARTE QUARTA RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

Art. 12 (Patrimonio) .....	pag. 17
Art. 13 (Quota di partecipazione) .....	pag. 18
Art. 14 (Bilancio) .....	pag. 18



SI.A.MI.CO

STATUTO

PARTE QUINTA  
ORGANI DEL SINDACATO

Art. 15	(Organi) .....	pag. 19
Art. 16	(Il Congresso Nazionale) .....	pag. 19
Art. 17	(Il Consiglio Direttivo Nazionale) .....	pag. 22
Art. 18	(La Segreteria Generale) .....	pag. 24
Art. 19	(Il Segretario Generale) .....	pag. 27
Art. 20	(Il Responsabile Amministrativo) .....	pag. 28
Art. 21	(L'Organismo di Consultazione) .....	pag. 29
Art. 22	(Il Coordinatore per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere)	pag. 29
Art. 23	(Il Collegio dei Revisori) .....	pag. 30
Art. 24	(Il Collegio dei Proibiviri).....	pag. 30

PARTE SESTA  
MISCELLANEA

Art. 25	(Modifiche statutarie) .....	pag. 32
Art. 26	(Scioglimento del sindacato) .....	pag. 32
Art. 27	(Disposizioni transitorie) .....	pag. 33
Art. 28	(Rinvio) .....	pag. 33



SI.A.MI.CO

## MANIFESTO

*Perché è necessario oggi far nascere un nuovo sindacato?*

*In sintesi perché:*

- *tra i tanti esistenti, anche di antica e rispettata tradizione, non c'è quello che possa rappresentare, con particolare e specifica competenza, un mondo di uomini e donne che hanno concluso il loro percorso di servizio, più o meno lungo, in uniforme, nello Stato;*
- *troppi atti e pubblici commenti, prodotti anche in sede politico-amministrativa, rivelano che le caratteristiche dei loro particolari trascorsi di servizio non trovano una giusta gratificazione e conseguente riscontro in sede decisionale e nella pubblica opinione;*
- *non è possibile continuare a vedere considerate queste Persone fuori dal dialogo sociale e quasi un "peso" che, ci si augura, possa scaricarsi al più presto.*

*Si tratta di Persone che hanno svolto un servizio anche gravato di un solenne giuramento di fedeltà, che implica l'accettazione di particolari obblighi aggiuntivi, rispetto a quelli ordinariamente osservati da tutte le altre categorie di lavoratori, ancorché compensati da particolari benefici amministrativi e normativi, variati nel tempo, di cui spesso si misconosce, ora per allora e ingiustamente, la ratio compensativa.*

*Si tratta di Persone che hanno giurato **di Servire e mai di servirsi dello Stato e della cosa comune**, affidata alla loro diuturna azione di difesa, preservazione, cura e sviluppo e che hanno svolto, per cosciente scelta, il proprio lavoro in particolari condizioni di obbedienza, accettando di essere disciplinati da molte leggi e regolamenti, che le altre categorie di professioni e di lavoro non subiscono, rinunciando, a suo tempo, a servirsi della parola "sin-dacato" che significa, dal greco antico, "giustizia insieme", nella fiducia di un sistema di regolazione alternativo dei rapporti di lavoro che non potesse comunque negare loro la giustizia.*

*Ora alcuni di noi - perché tra quelle persone ci siamo anche noi - hanno pensato di mantenere vivo, ormai cessato il Servizio, l'orgoglio di aver fatto parte di quella particolare schiera di uomini e donne e si sono resi conto di come sia necessario fare in modo che si continui a distinguere e proteggere - considerandoli ancora "parte sociale" - chi ha accettato di Servire un datore di lavoro, lo Stato, che ha rappresentato e continua a rappresentare anche loro, all'interno di un'idea condivisa di bene comune, da difendere persino a costo della vita.*

*Per questo motivo si costituisce questo "sindacato" che, letteralmente, possa declinare la necessità che si persegua, "insieme", la giustizia nel conseguimento dei diritti leciti di ognuno di noi. Crediamo, infine, che solo "insieme" si possano creare ancora occasioni di costituzionale sussidiarietà attiva per il bene comune, che coagulino residue, ma non trascurabili, energie e capacità professionali rintracciabili fra gli associati al sodalizio sindacale.*

*i fondatori*



SI.A.MI.CO

STATUTO

## PARTE PRIMA

### ISTITUZIONE DI SI.A.MI.CO.

#### ART. 1 DENOMINAZIONE

È costituito il Sindacato Autonomo dei Militari in Congedo (**senza vincoli di servizio**) delle Forze Armate e dei Corpi Militari Italiani, in acronimo SI.A.MI.CO., che persegue:

- la tutela degli interessi economici, normativi, giuridici, professionali, previdenziali, assistenziali, risarcitori, morali e materiali degli iscritti;
- la difesa dei diritti della Persona, promuovendo, in particolare, la presenza attiva dei militari in congedo nel contesto sociale per lo sviluppo civile e, specificatamente, per il conseguimento ed il costante miglioramento del loro benessere sociale e delle condizioni di vita loro e delle loro famiglie, in Italia e all'Estero;
- la salvaguardia del "Patto Sociale" conseguente al Giuramento alla Repubblica Italiana all'atto dell'arruolamento;
- il mantenimento del potere di acquisto dei trattamenti di quiescenza legalmente conseguiti;
- la compattezza sociale, nel quadro costituzionale del diritto dei cittadini italiani al lavoro, alla pensione, alla salute, alla sicurezza, alla casa, all'istruzione, nonché alla formazione e al perseguimento di tutti i loro legittimi interessi;
- lo sviluppo sostenibile del sistema Italia - nel concetto che questa sia unica ed indivisibile e che tutti i cittadini abbiano gli stessi diritti in tutto il territorio nazionale - in un quadro di Democrazia e di Pace interna ed internazionale, in armonia con lo sviluppo socio-legislativo dell'Unione Europea.

Il Sindacato, costituito nel rispetto delle norme della Costituzione, del Codice Civile e della Legislazione vigente, è disciplinato dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti e/o attività.




**SI.A.MI.CO**

**ART. 2**

**LOGO**

Il Sindacato è contraddistinto da un “logo” così composto: due cerchi ovoidali non concentrici, dal contorno uno rosso ed uno verde, tanto da far individuare con il bianco tra loro interposto, i colori della bandiera italiana, contenenti la statua di un tribuno romano con un braccio alzato in atto di avvertimento e protezione e l’altro disposto a sorreggere una tavola con scritto “LEX”; dalla spalla sinistra al fianco destro, la statua è cinta da una fascia recante la bandiera Italiana e la bandiera dell’Unione Europea; sulla base della statua la scritta, in nero, “A TUA DIFESA”; in alto la scritta semicircolare, in nero, “Sindacato Autonomo Militari in Congedo”; nella parte inferiore viene riportato l’acronimo, in nero, “SI.A.MI.CO.”, come qui di seguito espresso in riproduzione fotografica.





SI.A.MI.CO

STATUTO

ART. 3 SEDE

IL Sindacato ha sede in Roma.

Esso potrà rendersi promotore, mediante apposita delibera del Consiglio Direttivo Nazionale, di autonome strutture territoriali (regionali, di area metropolitana e provinciali) in Italia e all'estero.

Il trasferimento della sede non comporta modifica statutaria.

ART. 4 DURATA

La durata del SI.A.MI.CO. è illimitata nel tempo.



## PARTE SECONDA

### SCOPI – FINALITÀ – ATTIVITÀ

#### ART. 5 SCOPI E FINALITÀ

Il S.I.A.M.I.CO. è un Sindacato che non ha fini di lucro, esercita la propria attività nella più assoluta indipendenza, è apolitico, apartitico e aconfessionale; può aderire ad eventuali federazioni, italiane ed europee, di Sindacati e promuovere la costituzione di associazioni culturali solo in conformità delle condizioni di autonomia stabilite dal presente articolo.

Esso opera secondo i fondamenti ed i valori Costituzionali acquisiti dagli iscritti nel corso della loro appartenenza alle Forze Armate Italiane ed ai Corpi Militari, ed è basato su principi di democraticità della struttura, pari opportunità tra donne ed uomini e rispetto assoluto dei diritti inviolabili della persona, avendo come obiettivi:

- la promozione della rappresentanza e la tutela dei diritti del Personale che ha fatto parte, per un periodo più o meno lungo, delle Forze Armate Italiane o dei Corpi Militari - e oggi non ha vincoli di servizio - assoggettandosi, in quel periodo, a particolare disciplina, a doveri e responsabilità, nonché a limitazioni nell'esercizio di taluni diritti previsti dalla Costituzione e riportate nel Regolamento di Disciplina dove, ex art. 9, è peraltro previsto che, con il giuramento il militare di ogni grado si impegna ad operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze Armate, senza risparmio di energie fisiche, morali ed intellettuali, affrontando, ove necessario, anche il rischio del sacrificio della vita;
- la promozione della presenza dei militari in congedo all'interno del dibattito sociale per lo sviluppo civile e, specificatamente, per il conseguimento ed il costante miglioramento del benessere sociale e delle condizioni di vita loro e delle loro famiglie, ricercando ed applicando con decisione le possibili e fattive soluzioni ai problemi, caratterizzate, sempre e comunque, dai principi di: LEGALITÀ, GIUSTIZIA E PACIFICA CONVIVENZA.



SI.A.MI.CO

STATUTO

Gli interessi sindacali di tutte le categorie del Personale in congedo delle Forze Armate Italiane e dei Corpi Militari iscritte al SI.A.MI.CO. sono indivisibili.

Essi sono rappresentati unitariamente dagli eletti, senza distinzione di ruolo, di grado, di qualifica e di funzione.

Tutte le attività non conformi agli scopi del Sindacato sono espressamente vietate.

## ART. 6

### ATTIVITA'

Il SI.A.MI.CO. opera mediante:

- la realizzazione e lo sviluppo di iniziative e forme di tutela del personale militare in congedo con riferimento a tutti i settori di attività: legale, previdenziale, fiscale, assicurativa, risarcitoria e ambientale, intervenendo in ogni contesto politico, sociale, giudiziale ed economico, per opporsi e contrastare le posizioni che, direttamente o indirettamente, possano danneggiare o pregiudicare il ruolo e gli interessi del Personale in congedo delle Forze Armate e dei Corpi Militari italiani;
- la promozione di dialoghi e confronti con le componenti politiche e sociali, che agiscono nel rispetto dei principi dettati dalla Costituzione;
- la costituzione di biblioteche ed archivi, nonché di servizi di mediateca per lo sviluppo di attività di ricerca, analisi e studio;
- la promozione e la realizzazione delle pari opportunità, eliminando gli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione, opponendosi con efficace determinazione ad ogni forma di diversità di genere riscontrabile nella società ed, in particolare, nelle Istituzioni, nel mondo del lavoro, nel sistema pensionistico, nel welfare;
- lo sviluppo di rapporti sinergici con le Associazioni d'Arma e dei Corpi Militari, custodi delle tradizioni, nonché con altre categorie di pensionati il cui impegno, nel trascorso servizio, è stato caratterizzato dall'indossare una divisa (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, ecc.);
- l'attivazione di siti internet, social net-work, agenzie di stampa, pubblicazioni cartacee e *on line* per favorire la conoscenza e lo sviluppo del Sindacato, nonché la conoscenza dell'attività del Sindacato da parte degli iscritti;



**SI.A.MI.CO.**

- la promozione ed organizzazione di eventi, studi, incontri, convegni, dibattiti, tavole rotonde, seminari, borse di studio, stage, corsi ed ogni tipo di ricerca, utilizzando altresì qualunque strumento ritenuto valido al raggiungimento degli obiettivi, compresi contatti, convenzioni ed accordi con altri Organismi, pubblici o privati, di varia natura, aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

Il Sindacato potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il migliore raggiungimento dei propri fini, nonché potrà, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fini di lucro, esercitare le attività marginali previste dalla legislazione vigente (culturali, turistiche, ludiche, ecc.).

Le attività di cui al comma precedente sono svolte dal Sindacato con prestazioni personali, normalmente gratuite volontarie, o retribuite previa autorizzazione del Consiglio Direttivo Nazionale, fornite dai propri aderenti ed anche a mezzo della eventuale collaborazione di personale retribuito, nonché, ove se ne ravvisi la necessità, mediante conferimento di gestione a terzi (persone fisiche e/o giuridiche e/o Enti) di specifiche attività e/o servizi da realizzare per il conseguimento degli Obiettivi.

## PARTE TERZA

### ISCRIZIONI

#### ART. 7 ISCRITTI

Sono ammessi a far parte del S.I.A.MI.CO. tutte le persone, senza distinzione di sesso, condizione, razza e confessione religiosa che abbiano prestato servizio in qualunque forma e per qualunque periodo di tempo, nelle Forze Armate Italiane e nei Corpi Militari, i quali accettino gli articoli del presente Statuto e che alla data dell'iscrizione non abbiano vincoli di servizio.

Inoltre, può iscriversi al Sindacato il personale in congedo, già appartenente al disciolto Corpo Forestale dello Stato, in quanto transitato nell'Arma dei Carabinieri.

Possono, altresì, essere iscritti al Sindacato le vedove, i vedovi e gli aventi diritto quali superstiti, del Personale Militare e del Personale del disciolto Corpo Forestale dello Stato, di cui sopra, deceduto, che abbiano i requisiti previsti nel comma precedente.

Esistono quattro categorie di iscritti:

- **ISCRITTI FONDATORI:** coloro (persone fisiche, giuridiche o enti) che sono intervenuti alla costituzione del Sindacato. Essi hanno diritto di voto e sono eleggibili negli organismi dello stesso. La qualità di "Fondatori" ha carattere di perpetuità, non è soggetta ad iscrizione, ma solo al pagamento della quota annuale.
- **ISCRITTI EFFETTIVI:** coloro (persone fisiche, giuridiche o enti) che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione, ratificata dal Consiglio Direttivo Nazionale. Hanno diritto di voto e sono eleggibili - ad eccezione dei casi previsti nell'ultimo comma del presente articolo - negli Organismi del S.I.A.MI.CO.. La loro qualità di "Effettivi" è subordinata al pagamento della quota di partecipazione prevista.

- **ISCRITTI SOSTENITORI:** coloro (persone fisiche, giuridiche o enti, anche non militari o già militari) che hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione, accolta dal Consiglio Direttivo Nazionale, versando una quota di partecipazione di almeno 5 volte superiore, rispetto a quella prevista per gli iscritti effettivi. Hanno diritto di voto e sono eleggibili negli organismi del Sindacato. La loro qualità di "Sostenitori" è subordinata al pagamento della quota maggiorata, come sopra indicato.
- **ISCRITTI ONORARI:** coloro (persone fisiche, giuridiche o enti, anche non militari o già militari) che hanno acquisito particolari benemerienze in campo politico sociale e culturale e si siano dimostrati vicini ai principi ed ai valori del S.I.A.MI.CO. o che abbiano reso particolari servigi allo stesso. Non hanno diritto di voto e la loro condizione di "Onorari" ha durata coincidente con la vita del Consiglio Direttivo Nazionale che ha deliberato la loro iscrizione (possono essere rinominati), a meno di espulsione, dimissioni volontarie e decesso, e non è subordinata all'iscrizione né al pagamento della quota di partecipazione annuale.

Il numero degli Iscritti, ad eccezione dei Fondatori, risultanti dall'atto costitutivo, è illimitato.

Gli Iscritti sono tenuti al pagamento della prima quota di partecipazione annuale all'atto della domanda di iscrizione nel libro degli Iscritti. Le quote annuali successive debbono essere pagate entro il 31 Gennaio di ogni anno o potranno essere pagate mensilmente, con trattenuta diretta sulla pensione, previo accordi del Sindacato con l'I.N.P.S. e gradimento espresso dall'interessato.

Il comportamento dell'Iscritto verso gli altri aderenti, ed all'esterno del Sindacato, deve essere improntato ai Principi ed ai Valori indicati ex art. 5 del presente Statuto, per il perseguimento degli obiettivi i indicati, e di altri, eventuali, individuati successivamente.

Non sono idonei a ricoprire cariche all'interno del Sindacato gli Iscritti che siano stati posti in congedo per motivi disciplinari o che abbiano riportato condanne penali definitive per delitti dolosi, esclusi i reati di opinione.



## ART. 8 ISCRIZIONI

La domanda di iscrizione al SI.A.MI.CO. si presenta direttamente alla Segreteria Generale dell'Organismo, anche tramite gli strumenti telematici, successivamente alla presa visione e accettazione del presente Statuto e dei relativi allegati, da dichiarare specificatamente nella modulo/domanda di iscrizione, nonché dopo il versamento della quota annuale prevista.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della domanda, accoglierà o respingerà l'iscrizione stessa, dandone comunicazione al richiedente; in caso di mancato accoglimento è ammesso ricorso, entro 30 giorni, al Collegio dei Probiviri.

**L'esistenza della condizione di essere "senza vincoli di servizio" deve essere prodotta dall'interessato con autocertificazione, della quale lo stesso si assume la piena e totale responsabilità.**

I dati personali raccolti, ai sensi del D.Lgs. n.ro 196/2003, come aggiornato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n.ro 101, saranno riservati ed impiegati unicamente ed esclusivamente per le finalità associative, comunque previo consenso scritto dell'interessato.

Non è ammessa la figura dell'iscritto temporaneo. La quota annuale è trasmissibile solo in caso di sopravvenuta vedovanza per gli aventi diritto quali superstiti.

## ART. 9 SECONDA AFFILIAZIONE

L'adesione al SI.A.MI.CO. può altresì avvenire, nel rispetto del presente Statuto, anche in forma collettiva mediante appositi accordi di seconda affiliazione da stipularsi tra il SI.A.MI.CO. e le altre associazioni che ne condividano gli scopi.

La quota annuale di seconda affiliazione è fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale, che ne decide annualmente l'ammontare ed anche l'eventuale rateizzazione in 12 quote mensili.



ART. 10 SCIoglimento del rapporto associativo con l'iscritto

Il rapporto associativo con l'iscritto, a prescindere dalla categoria di appartenenza, si può sciogliere per:

- A) *RECESSO*: l'iscritto può recedere dal Sindacato mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo Nazionale. In tal caso il recesso ha efficacia dal giorno della ricezione della relativa comunicazione.
- B) *ESCLUSIONE*: l'iscritto può essere escluso dal S.I.A.M.I.CO. in caso di inadempienza dei doveri previsti dal presente Statuto, per appartenenza ad organi statutari di altre OO.SS., per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale al Sindacato stesso e per il mancato versamento della quota associativa durante l'anno sociale.  
L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo Nazionale nella prima riunione utile e comunicata a mezzo lettera raccomandata all'interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo all'esclusione. Contro il provvedimento di esclusione è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione del provvedimento.
- C) *MORTE*: in caso di decesso l'iscrizione per l'anno in corso si estende automaticamente (salvo specifica comunicazione contraria dell'interessato/a) al coniuge superstite o ad altri aventi diritto quali superstiti.

Gli iscritti receduti e/o esclusi che abbiano cessato di appartenere a S.I.A.M.I.CO. non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio del Sindacato.

L'esclusione prende vigore con decorrenza dalla data della raccomandata recante la relativa comunicazione.

ART. 11 SANZIONI DISCIPLINARI

Gli iscritti che violino le norme del presente Statuto, quelle del Regolamento Attuativo nonché le delibere approvate dagli organi competenti o anche per altri gravi motivi che siano stati di nocimento alla indipendenza politica del Sindacato o che abbiano arrecato danno morale e/o materiale allo stesso ovvero qualora l'attività dell'interessato/a si sia dimostrata in contrasto con i principi morali e con i valori di cui al presente Statuto, incorrono, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni:



**S.I.A.M.I.CO**

**STATUTO**

- a) richiamo scritto;
- b) sospensione cautelativa fino a 30 (trenta) giorni;
- c) sospensione da 1 a 6 (sei) mesi;
- d) destituzione dalla carica, se ricoperta;
- e) espulsione dal Sindacato.

L'Organo competente a comminare i provvedimenti disciplinari è il Consiglio Direttivo Nazionale che delibererà con una maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei presenti.

La decisione va adottata nella prima riunione utile e comunicata a mezzo lettera raccomandata all'interessato, assieme alle motivazioni che hanno dato luogo al provvedimento.

Avverso i provvedimenti disciplinari, l'iscritto può fare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data della lettera di comunicazione al Collegio dei Probiviri Nazionale, il cui lodo è definitivo ad eccezione di eventuali ricorsi per decadenza dalla carica di componente il Consiglio direttivo, che in seconda istanza vengono decisi dal Congresso Nazionale.





## PARTE QUARTA

### RISORSE ECONOMICHE E BILANCIO

#### ART. 12 PATRIMONIO

Il patrimonio del Sindacato è indivisibile ed è costituito dai beni mobili, mobili registrati, universalità di mobili, dai beni immobili e dai beni immateriali iscritti nel Registro degli Inventari, nonché dalle attività e passività iscritte nel conto patrimoniale.

Il S.I.A.M.I.CO. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote annuali di partecipazione, corrisposte dagli Iscritti nella misura determinata ogni anno dal Consiglio Direttivo Nazionale;
- b) contributi dello Stato, dell'Unione Europea, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche e private, Nazionali od Internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- c) erogazioni liberali degli Iscritti e di terzi;
- d) eredità, contributi, donazioni e legati; lasciti in denaro o in natura provenienti da persone e/o Enti pubblici e privati, le cui finalità non siano in contrasto con gli obiettivi del Sindacato stesso;
- e) proventi di iniziative promozionali, finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali, ovvero finalizzate al proprio finanziamento (quali eventi e sottoscrizioni pubbliche);
- f) entrate derivanti da convenzioni finalizzate al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali;
- g) entrate diverse, consentite dalle Leggi vigenti.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, potrà rifiutare qualsiasi donazione che sia ritenuta indebita o condizionante.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo Nazionale; ogni operazione finanziaria è disposta con firma congiunta del Segretario Generale e del Responsabile Amministrativo.



L'eventuale avanzo di gestione deve obbligatoriamente essere reinvestito a favore di attività istituzionali statutariamente previste. Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione deve essere devoluto a fini di utilità sociale ad Enti analoghi.

ART. 13 QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota annuale di partecipazione è fissata dal Consiglio Direttivo Nazionale, che ne decide annualmente l'ammontare ed anche l'eventuale rateizzazione in 12 quote mensili, se detraibili direttamente dalla pensione, e non è rimborsabile in caso di recesso o di perdita della qualità di Iscritto.

L'iscritto che non sia in regola con il pagamento della quota annuale non può partecipare alle riunioni del Congresso Nazionale, né prendere parte alle attività del Sindacato; egli non è elettore e non può essere eletto alle cariche dello stesso.

Gli iscritti alle Associazioni d'Arma e dei Corpi Militari hanno una riduzione della quota annuale pari a 3/12 (tre dodicesimi) dell'ammontare della stessa.

ART. 14 BILANCIO

Gli esercizi finanziari si chiudono al 31 Dicembre di ogni anno. I bilanci sono predisposti dal Responsabile Amministrativo.

Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale con voto palese ed a maggioranza degli intervenuti; l'approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro la data del 31 Marzo dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio preventivo è approvato con voto palese dal Consiglio Direttivo Nazionale a maggioranza degli intervenuti.

I bilanci devono essere trasmessi ai componenti del Consiglio Direttivo Nazionale ed ai Revisori dei Conti almeno 20 giorni prima delle riunioni previste per la loro valutazione o approvazione.

Dal bilancio consuntivo devono risultare: le spese effettuate nell'arco dell'anno finanziario, i beni, le quote, i contributi ed i lasciti ricevuti.



## PARTE QUINTA

### ORGANI DEL SINDACATO

#### ART. 15 ORGANI

Gli organi del Sindacato sono:

- a) il Congresso Nazionale;
- b) il Consiglio Direttivo Nazionale;
- c) la Segreteria Generale;
- d) il Segretario Generale;
- e) l'Organismo di Consultazione;
- f) il Collegio dei Revisori;
- g) il Collegio dei Probiviri.

Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal Regolamento hanno durata quadriennale, salvo eventuali decadenze previste dallo Statuto, e sono rinnovabili, purché gli interessati non siano in contrasto con quanto stabilito nella Parte Terza del presente Statuto.

Esse sono ricoperte a titolo gratuito, ad eccezione di eventuali rimborsi spese o indennità di carica approvati dalla Segreteria Generale.

Le riunioni degli Organi Collegiali, di cui sopra, possono svolgersi per riunione fisica degli aventi diritto - presenti personalmente o per delega - ovvero per riunioni online, a mezzo di dispositivi di audio-video conferenza, purché sia possibile l'identificazione dell'iscritto che partecipa e vota a mezzo di comunicazione elettronica.

#### ART. 16 IL CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale, regolarmente costituito, è l'Organo di rappresentanza dell'Universalità degli iscritti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti gli iscritti.



SI.A.MI.CO.

STATUTO

Il Congresso Nazionale è il massimo organo deliberante. Fissa l'indirizzo e le linee di politica sindacale del SI.A.MI.CO. e degli eventuali organismi da esso dipendenti, si esprime sulle relazioni sindacali, organizzative e finanziarie e delibera sulle modifiche allo Statuto.

Il Congresso Nazionale è costituito da:

- i Fondatori;
- il Segretario Generale in carica ed i Segretari Generali decaduti;
- i Componenti del Consiglio Direttivo Nazionale;
- i Componenti della Segreteria Generale (che non fanno già parte del Consiglio Direttivo Nazionale);
- gli iscritti, per il tramite di delegati appositamente nominati.

Il Congresso Nazionale è convocato in via ordinaria una volta ogni 4 anni dal Segretario Generale, in data e luogo da lui scelto, o da chi ne fa le veci.

Il Congresso Nazionale, inoltre, deve essere convocato:

- quando almeno i 2/3 (due terzi) del Consiglio Direttivo Nazionale lo ritengano necessario;
- quando lo richieda la metà più 1 (uno) dei suoi componenti.

La convocazione è effettuata mediante affissione all'albo del Sindacato, almeno 30 giorni prima della data prevista della riunione e deve contenere, sia in prima che in seconda convocazione, la data, l'ora, il luogo di convocazione e l'ordine del giorno.

La convocazione del Congresso Nazionale potrà essere effettuata secondo ulteriori modalità, che il Consiglio Direttivo Nazionale riterrà adeguate, simultaneamente a quella anzidetta, anche attraverso lettera o mezzi elettronici quali e-mail e fax senza obblighi di forma e sarà resa nota sul sito del Sindacato.

Il Congresso Nazionale può essere ordinario o straordinario.

**A) Congresso Nazionale Ordinario**

Il Congresso Nazionale del SI.A.MI.CO., convocato in via ordinaria, ha i seguenti compiti:



- a) eleggere:
- il Segretario Generale;
  - i 4 (quattro) Vice Segretari Generali;
  - il Collegio dei Probiviri;
  - i 5 (cinque) Coordinatori Territoriali;
  - il Responsabile Amministrativo Nazionale;
  - il Coordinatore dell'Organismo di Consultazione;
  - il Coordinatore per le Pari Opportunità e le Politiche di Genere;
- b) fissare e deliberare le strategie, gli obiettivi, le linee di politica sindacale del SI.A.MI.CO. e degli eventuali organismi da esso dipendenti;
- c) discutere e valutare relazioni sindacali, organizzative e finanziarie.

Le riunioni del Congresso Nazionale Ordinario sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza, anche con deleghe, dei suoi componenti e delibera a maggioranza degli intervenuti. In seconda convocazione essa è valida qualunque sia il numero dei partecipanti aventi diritto e delibera a maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni - in ambedue i tipi di Congresso e, secondo i casi individuati, di volta in volta, dal Presidente - sono espresse per acclamazione, per alzata di mano, con scheda predisposta (per le nomine), per appello nominale su richiesta di un terzo dei presenti, o a scrutinio segreto per problemi riguardanti le persone e la qualità delle persone quando lo richieda la metà dei presenti.

#### **B) Congresso Nazionale Straordinario**

Il Congresso Nazionale del SI.A.MI.CO., convocato in via straordinaria, ha i seguenti compiti:

- a) approvare eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di 2/3 degli aventi diritto, anche con deleghe e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti;
- b) sciogliere il Sindacato e devolverne il patrimonio col voto favorevole di 3/4 degli aventi diritto.

Il Congresso Nazionale, sia Ordinario sia Straordinario, deve nominare ad ogni riunione il Presidente (il Segretario Generale in carica, a meno di un suo esplicito rifiuto), che nomina il Segretario.



S.I.A.M.I.CO.

STATUTO

Le discussioni e le deliberazioni del Congresso Nazionale, Ordinario e Straordinario, sono riassunte in apposito verbale che viene redatto dal nominato Segretario. Il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario è conservato, nella sede del Sindacato.

E' dovuto dal Presidente fare da coordinatore e moderatore, nonché constatare la regolarità delle deleghe ed, in genere, del diritto di intervento alla riunione.

Ogni avente diritto può esprimere un solo voto e può presentare un massimo di 200 (duecento) deleghe in sostituzione degli aventi diritto non presenti. Gli iscritti in forma collettiva in seconda affiliazione esprimono un solo voto rappresentativo dell'associazione affiliata.

Ogni Iscritto ha diritto di consultare i verbali delle sedute e chiederne a proprie spese una copia.

Il primo Congresso Nazionale è convocato in sede di Atto Costitutivo ed è formato dai Fondatori, che procedono all'elezione degli Organi statutari.

#### ART. 17 IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Consiglio Direttivo Nazionale è il massimo organo deliberante tra un Congresso Nazionale e l'altro, ed è costituito da:

- il Segretario Generale;
- 1 (uno) dei 4 (quattro) Vice Segretari Generali (da questi individuato con apposita votazione interna, che resta valida per tutto il mandato);
- i 5 (cinque) Coordinatori Territoriali;
- il Responsabile Amministrativo;
- il Coordinatore dell'Organismo di Consultazione;
- il Coordinatore per le Pari Opportunità e per le Politiche Genere.

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Segretario Generale (o di chi ne fa le veci) almeno una volta a trimestre e formula deliberazioni, in conformità della legge e del presente Statuto, che obbligano tutti gli iscritti.



**SI.A.MI.CO.**

**STATUTO**

Le riunioni sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza anche con deleghe (al massimo due per ogni rappresentante), dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei convenuti. In caso di parità il voto del Segretario Generale (o di chi ne fa le veci) è prevalente.

Le assenze dalle riunioni del Consiglio Direttivo Nazionale debbono essere giustificate. Dopo 3 (tre) assenze consecutive, ingiustificate, l'assente decade dalla carica in seno all'organismo nazionale. La nomina del sostituto è eventuale e, se decisa, deve avvenire trascorsi almeno 30 giorni dalla data della relativa comunicazione.

Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:

- a) definire e coordinare le linee operative per conseguire le strategie, gli obiettivi e l'azione sindacale ed organizzativa del S.I.A.MI.CO., in base alle deliberazioni del Congresso Nazionale;
- b) individuare le problematiche emergenti, in proprio o ricevendole dalla Segreteria Generale, ed interessare in merito la relativa eventuale Commissione Permanente (o disporre la costituzione di una apposita, provvisoria) per la ricerca delle possibili soluzioni;
- c) definire iniziative, modalità e supporti organizzativi per il conseguimento degli obiettivi statutari;
- d) richiedere al Segretario Generale la convocazione dell'Organismo di consultazione per un parere su argomenti concernenti le linee strategiche del Sindacato ed anche su altri di carattere generale o specifico;
- e) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il conseguimento degli Obiettivi del Sindacato;
- f) può, con propria delibera, delegare funzioni e compiti ad uno o più dei suoi componenti, attribuendo, con il parere favorevole del Segretario Generale, anche il potere di firma;
- g) esaminare per l'approvazione il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria Generale, entro il 30 ottobre di ogni anno;
- h) valutare, per l'approvazione entro il 31 marzo di ogni anno, il bilancio consuntivo, presentato dalla Segreteria Generale;
- i) fissare la quota annuale di iscrizione;
- j) nominare, su proposta della Segreteria Generale, il Collegio dei Revisori;



- k) nominare, su proposta della Segreteria Generale, i componenti dello Organismo di Consultazione;
- l) apportare eventuali modifiche al Regolamento attuativo;
- m) redigere, eventuali proposte di modifica allo Statuto, da sottoporre alla approvazione del Congresso Nazionale;
- n) promuovere e deliberare, su proposta del Segretario Generale, la costituzione, se ritenuta necessaria e possibile, di eventuali Strutture territoriali autonome Regionali e/o Provinciali, le cui condizioni di fattibilità saranno individuate nel Regolamento Attuativo.
- o) accogliere o respingere le domande di iscrizione ed ammettere nel Sindacato i Soci Onorari proposti dai membri del Consiglio e dai Responsabili Territoriali;
- p) determinare la esclusione degli Iscritti, nei casi previsti dal presente Statuto;
- q) determinare la decadenza dei suoi membri, per i motivi di cui al precedente comma 4, facendola poi ratificare dal Congresso alla prima occasione utile;
- r) esaminare e definire eventuali ricorsi, la cui decisione può essere riproposta in 2° ed ultima istanza al Collegio dei Probiviri;
- s) ratifica, nella prima riunione utile, i provvedimenti di propria competenza, adottati per motivi di urgenza dalla Segreteria Generale.
- t) decidere su ogni questione che non sia espressamente regolata dal presente Statuto,-che non sia possibile risolvere con le disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia- facendola poi ratificare - se di natura organizzativa - dal Congresso, alla prima occasione utile.

#### ART. 18 LA SEGRETERIA GENERALE

La Segreteria Generale è l'organo propulsore di direzione operativa del S.I.A.M.I.CO., che ne assicura il quotidiano e regolare andamento.

La Segreteria Generale è composta da:

- il Segretario Generale;
- i 4 (quattro) Vice Segretari Generali;
- 1(uno) dei 5 (cinque) Coordinatori Territoriali (da questi individuato con apposita votazione interna, che resta valida per tutto il mandato);
- il Responsabile Amministrativo;





S.I.A.MI.CO.

- i Delegati di Aree Tematiche interessate dai contenuti dell'Ordine del Giorno.

Essa si riunisce almeno una volta al mese su convocazione del Segretario Generale (o di chi ne fa le veci), che ne stabilisce l'ordine del giorno.

Le riunioni sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza - anche con delega (al massimo una per ogni rappresentante) - dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei convenuti; in caso di parità il voto del Segretario Generale, o di chi ne fa le veci, ha valore doppio.

Le assenze dalle riunioni della Segreteria Generale debbono essere giustificate. Dopo 3 (tre) assenze consecutive ingiustificate, l'assente decade dalla carica in seno all'organismo nazionale. La nomina del sostituto è eventuale e, se decisa, deve avvenire trascorsi almeno 30 giorni dalla data della relativa comunicazione.

Per lo svolgimento dei suoi compiti, la Segreteria Generale si avvale di un ufficio di segreteria, il cui responsabile (ed eventualmente gli addetti) partecipa a tutte le riunioni della Segreteria Generale, del Consiglio Direttivo Nazionale e del Congresso Nazionale, senza diritto di voto.

Sono, in particolare, compiti della Segreteria Generale:

- a) vigilare sulla effettiva e concreta attuazione di quanto deliberato dal Congresso e dal Consiglio Nazionale, nonché deliberare su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza;
- b) proporre al Consiglio Direttivo Nazionale i nominativi del Collegio dei Revisori;
- c) proporre al Consiglio Direttivo i componenti dell'Organismo di Consultazione;
- d) richiedere al Segretario Generale la convocazione dell' Organismo di Consultazione per un parere su argomenti concernenti le linee strategiche del Sindacato ed anche su altri di carattere generale o specifico;



S.I.A.MI.CO.

STATUTO

- e) nominare - anche su impulso del Consiglio Direttivo Nazionale - le Commissioni Permanenti e Provvisorie nonché i Gruppi di Lavoro che si ritengono utili ed opportuni per il buon funzionamento del Sindacato e per il raggiungimento dei suoi obiettivi; può istituire comparti e coordinamenti territoriali e tecnici - individuandone i componenti - per lo studio e l'elaborazione di iniziative nonché per lo studio e la soluzione di problemi, nell'ambito delle direttive di massima emanate dal Consiglio Direttivo Nazionale, sotto la direzione operativa del Segretario Generale;
- f) assumere qualunque decisione interessante l'attività del Sindacato, ferma restando la successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo e/o del Congresso Nazionale, nella prima riunione utile, per quelle di competenza di questi ultimi;
- g) determinare la decadenza dei suoi membri, per i motivi di cui al precedente comma 4, facendola poi ratificare dal Congresso alla prima occasione utile;
- h) autorizzare ed approvare i rimborsi spese.

I Coordinatori Territoriali (nel numero di 5) hanno la funzione di essere i referenti degli Iscritti sul territorio ed il compito di recepire le loro necessità e le loro aspettative. Specificatamente:

- il Coordinatore per il NORD-OVEST: ha competenza per Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta e Lombardia;
- il Coordinatore per il NORD-EST: ha competenza per Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia;
- il Coordinatore per il CENTRO: ha competenza per Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio, nonché per gli iscritti residenti all'Estero;
- il Coordinatore per il SUD: ha competenza su Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Basilicata e Calabria;
- il Coordinatore per le ISOLE: ha competenza su Sicilia e Sardegna.

I Delegati di Aree Tematiche vengono nominati dal Segretario Generale che li individua come elementi in possesso di spiccate capacità in settori specifici, ritenuti necessari per il raggiungimento degli obiettivi statutari. Partecipano, se convocati, alle riunioni della Segreteria Generale, con diritto di voto.



SI.A.MI.CO.

STATUTO

## ART. 19 IL SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale è eletto con mandato quadriennale, rinnovabile, dal Congresso Nazionale.

Il Segretario Generale:

- ha la legale rappresentanza del Sindacato di fronte a terzi ed in giudizio, e ne è anche il rappresentante politico nella sua totalità;
- presiede, con diritto di voto, il Consiglio Direttivo Nazionale;
- cura le relazioni esterne al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del SI.A.MI.CO.;
- convoca il Congresso Nazionale (di cui assume la Presidenza ad eccezione di un suo esplicito rifiuto), il Consiglio Direttivo Nazionale, la Segreteria Generale e, nei casi previsti, il Collegio dei Probiviri;
- coordina tutte le attività della Segreteria Generale;
- può delegare singoli compiti ai Vice Segretari Generali ed ai membri del Consiglio Direttivo;
- viene sostituito, in caso di impedimento o assenza, da uno dei Vice Segretari Generali da lui appositamente designato di volta in volta;
- può determinare il cambiamento della sede del Sindacato, comunicandolo agli organi competenti;
- può, nei casi di motivata urgenza, adottare i provvedimenti di competenza del Congresso Nazionale, della Segreteria Generale e del Consiglio Direttivo, facendoli ratificare nella prima riunione utile di ciascuno dei suddetti Organi;
- propone al Consiglio Direttivo Nazionale le convenzioni utili e/o necessarie al raggiungimento dei fini istituzionali del Sindacato;
- individua e nomina, gli eventuali Delegati di Area Tematica;
- convoca l'Organismo di Consultazione d'iniziativa o su richiesta della Segreteria Generale o del Consiglio Direttivo Nazionale, per un parere su argomenti concernenti le linee strategiche del Sindacato ed anche su altri di carattere generale o specifico.
- propone alla Segreteria Generale, che lo nomina, il Capo dell'Ufficio di Segreteria.



S.I.A.M.I.CO.

STATUTO

Il Segretario Generale è coadiuvato nei suoi compiti dai 4 (quattro) Vice Segretari Generali, i quali svolgono gli adempimenti loro delegati di volta in volta, o in via permanente, dal Segretario Generale, nonché dai Delegati di Aree Tematiche, facenti parte anch'essi della Segreteria Generale.

In caso di impedimento o assenza del Segretario Generale, ne svolgono le funzioni (sia in quello di volta in volta appositamente indicato dal Segretario Generale, sia - ma con apposita delega - nella rappresentanza legale).

In caso di dimissioni o di decadenza del Segretario Generale gli succede l'ultimo Vice Segretario Generale che ha avuto una delega, il quale ha il compito di convocare, entro trenta giorni, il Congresso Nazionale.

La carica di Vice Segretario Generale può essere cumulata con altra carica sociale.

#### ART. 20 IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

Eletto dal Consiglio Direttivo, il Responsabile Amministrativo svolge i seguenti compiti:

- ha il coordinamento ed il controllo di tutte le attività necessarie alla gestione del sindacato ed è responsabile del buon andamento e della regolarità della gestione finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, secondo le direttive impartite dalla Segreteria Generale, garantendo in particolare: il controllo della congruità delle spese rispetto alla disponibilità patrimoniale e finanziaria; la regolarità nella redazione della contabilità e nella tenuta dei relativi libri obbligatori; il corretto compimento degli adempimenti fiscali e contributivi e degli atti amministrativi;
- predispone il bilancio preventivo, che viene sottoposto dalla Segreteria Generale all'approvazione del Consiglio Direttivo entro il 30 Ottobre di ogni anno;
- redige il bilancio consuntivo, che sottopone, preventivamente alla Segreteria Generale entro il 1° Marzo di ogni anno e, da questa al Consiglio Direttivo Nazionale, per l'approvazione entro il 31 Marzo di ogni anno;



SI.A.MI.CO.

STATUTO

- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità, anche informatica, del Sindacato nonché alla conservazione della documentazione;
- compie, con firma congiunta del Segretario Generale, operazioni bancarie ed effettuare pagamenti;
- incassa crediti, nonché riscuote eventuali contributi pubblici e privati previsti dalla legge.

Nelle riunioni del Consiglio Direttivo relative alla approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo, il Responsabile Amministrativo non ha diritto di voto.

Può avvalersi di collaboratori dallo stesso individuati, previa approvazione del Consiglio Direttivo, che ne decide modalità di impiego ed eventuali rimborsi.

#### ART. 21 L'ORGANISMO DI CONSULTAZIONE

L'Organismo di Consultazione è un Organo collegiale, formato al massimo da 10 (dieci) membri, nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale. Il suo Coordinatore, al di fuori dei dieci membri, è nominato dal Congresso Nazionale.

La sua composizione prevede 5 (cinque) membri già appartenuti alle Forze Armate e al massimo 5 (cinque) membri, anche se non militari in congedo, individuati tra le personalità emergenti nella Società.

Ha il compito di fornire un parere su argomenti concernenti le linee strategiche del Sindacato ed anche su quelli di carattere generale o specifico che il Segretario Generale, la Segreteria Generale o il Consiglio Direttivo Nazionale, ritengano di sottoporre alla sua valutazione.

Viene convocato dal Segretario Generale.

#### ART. 22 IL COORDINATORE PER LE PARI OPPORTUNITA' E LE POLITICHE DI GENERE

Ha il compito di operare quale punto di riferimento per le iscritte e per le familiari degli iscritti, nonché di fornire suggerimenti al Consiglio Nazionale - di cui fa parte - al fine che le politiche, i programmi e le attività del Sindacato, prevedano una dimensione di Genere e possano sviluppare una cultura ed un ambiente di attività sindacale sensibili alla specificità di genere.



ART. 23 IL COLLEGIO DEI REVISORI

La gestione del Sindacato è controllata da un Collegio di Revisori, costituito da tre membri effettivi e, eventualmente, due supplenti, scelti anche tra soggetti non iscritti, dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta della Segreteria Generale.

I componenti restano in carica 4 anni (il 5° anno sino alla chiusura del bilancio consuntivo) e sono rieleggibili.

Il Collegio, che elegge nel suo seno il Presidente, ha il dovere di:

- controllare l'amministrazione del Sindacato, essendo titolare di tutte le competenze previste dalla legge;
- presentare al Congresso una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra due Congressi;
- proporre al Consiglio Direttivo Nazionale i miglioramenti che ritiene opportuni, segnalando le eventuali carenze.

L'incarico di membro del Collegio dei Revisori è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Direttivo o di appartenente agli Staff dei componenti quest'ultimo.

Il Collegio dei Revisori si riunisce con un preavviso, tramite lettera, e-mail o telefax, di almeno 48 ore, tutte le volte che il Presidente dello stesso lo ritenga necessario e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi.

ART. 24 IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è l'organo giurisdizionale di controllo, eletto dal Congresso Nazionale.

Il Collegio è composto da 3 (tre) membri effettivi, che eleggono al loro interno il Presidente, scelti anche tra soggetti non iscritti, e da 2 (due) membri supplenti. L'incarico di membro del Collegio dei Probiviri è incompatibile con qualsiasi incarico interno al Sindacato o a qualsiasi movimento politico o partito e con qualsiasi carica elettiva.



**S.I.A.M.I.CO.**

**STATUTO**

Viene convocato dal Segretario Generale o dal suo Presidente secondo le necessità contingenti.

Al Collegio sono affidati i seguenti compiti:

- vigilare sull'osservanza delle norme statutarie delle quali in caso di controversia è l'unico interprete;
- giudicare i ricorsi contro la negata iscrizione al Sindacato;
- giudicare, in caso di impugnazione dei provvedimenti di esclusione degli iscritti, nonché di decadenza dalle cariche sociali, deliberati dal Consiglio Direttivo e dal Segretario Generale;
- dirimere, controversie tra gli Iscritti ed i vari organi del Sindacato;
- proporre al Segretario Generale, competente a decidere, la decadenza dalla carica di componente il Consiglio Direttivo per gravi motivi inerenti alla carica o per violazioni dello Statuto.

I ricorsi al Collegio debbono essere presentati entro il termine perentorio di trenta giorni dall'evento e debbono essere definiti entro il termine di novanta giorni dalla presentazione. Eventuali proroghe di carattere assolutamente eccezionale devono essere giustificate dal Presidente del Collegio nella prima riunione utile relativa al procedimento per il quale è deliberata.

Il Collegio dei Probiviri giudica come arbitro, amichevole compositore e senza formalità di procedura.

Il lodo del Collegio è immediatamente operativo e può essere annullato o riformato, in seconda istanza, soltanto dal Congresso Nazionale ed unicamente in caso di eventuali ricorsi per decadenza dalla carica di componente il Consiglio Direttivo Nazionale.



## PARTE SEStA

### MISCELLANEA

#### ART. 25 MODIFICHE STATUTARIE

Il presente Statuto è modificabile dal Congresso Nazionale in riunione straordinaria con la presenza, anche per delega:

- in prima convocazione: della maggioranza qualificata di almeno due terzi degli aventi diritto;
- in seconda convocazione: qualunque sia il numero degli aventi diritto presenti,

con voto palese e favorevole della maggioranza semplice dei presenti e dei rappresentati per delega.

Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli scopi del sindacato, con i principi ed i valori di cui al presente Statuto, con il regolamento interno e con le disposizioni vigenti.

#### ART. 26 SCIoglIMENTO DEL SINDACATO

IL SI.A.MI.CO. si scioglie:

- a) per la sopravvenuta impossibilità di conseguire gli obiettivi, denunciata dal Consiglio Direttivo Nazionale o dal 75% (settantacinque per cento) degli aventi diritto ad essere presenti al Congresso Nazionale;
- b) per impossibilità di funzionamento del Congresso Nazionale;
- c) per deliberazione del Congresso Nazionale.

Per deliberare lo scioglimento del Sindacato e/o la sua eventuale confluenza in altro (che abbia Principi, Valori ed Obiettivi simili), nonché, in caso di scioglimento, per deliberare la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i 3/4 (tre quarti) degli aventi diritto, riuniti in Congresso Straordinario, sia in prima che in seconda convocazione.





S.I.A.M.I.CO.

STATUTO

Il Congresso che delibera lo scioglimento del Sindacato nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa.

La devoluzione del patrimonio sarà effettuata con finalità di pubblica utilità a favore di sindacati con finalità similari.

ART. 27 DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Fino all'esatto adempimento delle procedure organizzative ed attuative previste è dato mandato al Consiglio Direttivo Nazionale di adottare un apposito regolamento transitorio.

ART. 28 RINVIO

Per tutto ciò che non è espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia a quanto disposto dal codice civile e dalle leggi vigenti in materia.